



Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 9 marzo 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000¹ sul traffico pesante è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «AFD».*

² *In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 3 capoverso 2, «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».*

³ *Nell'articolo 3 capoverso 2 «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» è sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (AFD)».*

Art. 11 cpv. 1

¹ Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b, 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1.

Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito

Per i seguenti veicoli la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 14a capoverso 1:

- a. veicoli per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa;
- b. veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito.

¹ RS **641.811**

Art. 13a Peso determinante di combinazioni di due veicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile

Per le combinazioni di due veicoli esteri equipaggiati con un apparecchio di rilevazione interoperabile secondo l'articolo 26a è determinante il peso seguente:

- a. il peso massimo autorizzato del convoglio, se al momento della dichiarazione del peso determinante non viene indicato il peso totale del rimorchio;
- b. il peso secondo l'articolo 13 capoverso 3 o 4, se al momento della dichiarazione del peso determinante viene indicato il peso totale del rimorchio.

Titolo prima dell'art. 15

Capitolo 4: Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli svizzeri

Art. 15 cpv. 6 e 7

Abrogati

Art. 15a cpv. 1 e 2

¹ Per il primo equipaggiamento, l'AFD consegna in prestito ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio. L'AFD si assume i costi per la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi.

² Gli apparecchi di rilevazione non più necessari devono essere restituiti all'AFD o a un ufficio da essa designato. L'AFD fattura al detentore gli apparecchi di rilevazione non restituiti o danneggiati.

Art. 16 cpv. 4

Abrogato

Art. 19 cpv. 1

¹ Oltre all'apparecchio di rilevazione, il conducente deve sempre avere con sé un modulo di registrazione da utilizzare in caso di guasto, disfunzione dell'apparecchio o se quest'ultimo emette messaggi d'errore. Il modulo è messo a disposizione dall'AFD.

Art. 22 cpv. 1bis

^{1bis} Se il calcolo della tassa deve avvenire sulla base del peso inferiore conformemente all'articolo 13 capoverso 7, la persona assoggetta al pagamento della tassa deve presentare una domanda per ogni periodo di tassazione. Tale domanda deve essere presentata entro 20 giorni dalla scadenza del periodo di tassazione in questione. Se entro questo termine non viene presentata alcuna domanda, la tassa è calcolata sulla base del peso determinante secondo l'articolo 13 capoversi 1–6.

Art. 24 cpv. 1 e 4

¹ Il periodo di tassazione è il mese civile.

⁴ *Abrogato*

Art. 25 Riscossione della tassa

¹ L'AFD invia una decisione d'imposizione in forma cartacea o elettronica alla persona assoggettata al pagamento della tassa.

² La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione.

³ L'importo fissato della tassa deve essere pagato entro 30 giorni dall'emanazione della decisione d'imposizione. Se il termine non è osservato, sull'importo scoperto è dovuto un interesse.

⁴ Il DFF fissa i tassi d'interesse.

⁵ Esso stabilisce inoltre:

- a. i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio;
- b. l'importo entro il quale non viene riscosso un interesse moratorio di esigua entità e non viene corrisposto alcun interesse remuneratorio.

Titolo dopo l'art. 25

Capitolo 4a:**Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni in caso di autoveicoli esteri****Sezione 1: Principio***Art. 25a*

Le persone assoggettate al pagamento della tassa per veicoli immatricolati all'estero (autoveicoli esteri) possono rilevare i dati necessari alla riscossione della tassa come segue:

- a. con un apparecchio di rilevazione autorizzato dall'AFD;
- b. con un apparecchio di rilevazione interoperabile di un servizio europeo per la riscossione elettronica dei pedaggi stradali (*European Electronic Toll Service*; fornitore del SET); o
- c. senza apparecchio di rilevazione.

Titolo dopo l'art. 25a

Sezione 2:

Autoveicoli con apparecchio di rilevazione autorizzato dall'AFD

Art. 26

¹ Il conducente del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione autorizzato dall'AFD con una carta chip rilasciata dall'AFD subito dopo il ricevimento della stessa, ma al più tardi prima della successiva entrata in Svizzera. Su richiesta, l'AFD può rilasciare una carta chip per il rimorchio.

² Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoversi 1^{bis} e 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.

³ Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all'entrata in Svizzera.

Titolo dopo l'articolo 26

Sezione 3:

Autoveicoli esteri con apparecchio di rilevazione interoperabile di un fornitore del SET

Art. 26a Principio

¹ È possibile incaricare un fornitore del SET del rilevamento dei dati necessari alla riscossione della tassa nonché del pagamento della tassa se:

- a. il fornitore del SET è autorizzato dall'AFD a fornire il servizio in Svizzera; e
- b. la persona assoggettata al pagamento della tassa ha montato sull'autoveicolo un apparecchio di rilevazione del fornitore del SET autorizzato.

² All'entrata in Svizzera, il conducente deve comprovare che il fornitore del SET è incaricato del rilevamento della prestazione chilometrica e del versamento della tassa.

³ Il credito fiscale si estingue con il pagamento della tassa all'AFD.

Art. 26b Autorizzazione di fornitori del SET

¹ L'AFD rilascia l'autorizzazione a un fornitore del SET se quest'ultimo:

- a. ha sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera;
- b. fornisce la prova che soddisfa le prescrizioni tecniche e operative del DFF;
- c. presta la garanzia necessaria a copertura della tassa;
- d. designa un recapito in Svizzera.

² Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.

³ L'AFD può sospendere o revocare l'autorizzazione se il fornitore del SET non soddisfa più interamente le condizioni per il suo rilascio.

Art. 26c Obblighi del fornitore del SET

¹ I fornitori del SET devono:

- a. registrare le persone assoggettate al pagamento della tassa e gli autoveicoli per i quali esse devono pagare la tassa;
- b. consegnare alla persona assoggettata al pagamento della tassa un apparecchio di rilevazione;
- c. rilevare la prestazione chilometrica degli autoveicoli per i quali la tassa è dovuta;
- d. trasmettere all'AFD i dati necessari alla riscossione della tassa;
- e. versare la tassa all'AFD entro il termine di pagamento.

² L'autorizzazione può essere vincolata ad altre condizioni.

³ I fornitori del SET ricevono un compenso per le proprie prestazioni di rilevamento e trasmissione dei dati, nonché di riscossione della tassa fornite all'AFD. Il DFF ne stabilisce l'entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.

Art. 26d Obblighi della persona assoggettata al pagamento della tassa

¹ Il conducente deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di rilevazione.

² La persona assoggettata al pagamento della tassa deve assicurarsi che i dati trasmessi al fornitore del SET e necessari alla riscossione della tassa siano corretti.

³ Gli articoli 27 e 28 sono applicabili agli autoveicoli il cui apparecchio di rilevazione è difettoso all'entrata in Svizzera.

⁴ Se durante la corsa in Svizzera il conducente constata che l'apparecchio di rilevazione è difettoso, all'uscita dalla Svizzera deve segnalarlo a un ufficio doganale occupato.

Art. 26e Imposizione della tassa

¹ Il fornitore del SET trasmette all'AFD i dati necessari alla riscossione della tassa.

² L'articolo 23 è applicabile per analogia.

³ L'AFD notifica, in forma cartacea o elettronica, la decisione d'imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa. Il fornitore del SET è autorizzato a ricevere le notificazioni.

Art. 26f Fatturazione

L'AFD fattura al fornitore del SET la somma di tutte le tasse dovute per le corse rilevate con i suoi apparecchi. La fatturazione avviene al massimo una volta a settimana.

Titolo dopo l'art. 26f

Sezione 4: Autoveicoli senza apparecchio di rilevazione

Art. 27 Obblighi del conducente

¹ Il conducente deve dichiarare i dati necessari alla riscossione della tassa all'atto dell'entrata e dell'uscita dalla Svizzera. La distanza percorsa determinante è quella indicata dall'odocronografo.

² Del rimanente sono applicabili gli articoli 22 capoverso 1^{bis} e 23 capoverso 3.

Art. 28 cpv. 3

Abrogato

Art. 29 cpv. 2 e 2^{bis}–2^{quater}

² L'AFD designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali equipaggiati a questo scopo. Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito, di addebito e carte-carburante.

^{2^{bis}} L'AFD può far capo a fornitori di carte-carburante per la riscossione della tassa se questi:

- a. hanno sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera;
- b. forniscono la prova che soddisfano le prescrizioni tecniche e operative del DFF; e
- c. prestano la garanzia necessaria a copertura della tassa.

^{2^{ter}} Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.

^{2^{quater}} I fornitori di carte-carburante ricevono un compenso per le proprie prestazioni di riscossione della tassa fornite all'AFD. Il DFF ne stabilisce l'entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.

Art 36 cpv. 1^{bis}, frase introduttiva

^{1^{bis}} Oltre al detentore, sono solidalmente responsabili della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, nonché di eventuali interessi e di altre prestazioni pecuniarie a essa correlati, fatti salvi gli articoli 36a e 36b:

Art. 40 cpv. 5

⁵ Per l'imposizione fiscale del traffico motorizzato da parte dei Cantoni è determinante l'indice totale della tassa sui veicoli a motore. L'AFD accerta annualmente tale indice sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione federale delle finanze e dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 45 cpv. 4

4 Per prestazioni straordinarie le autorità d'esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.

Art. 50a cpv. 3

3 Il ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione cantonale è retto dall'articolo 23 LTTP.

Art. 52 cpv. 2 lett. b e c

2 Le domande di condono sono di competenza:

- b. dell'AFD per i veicoli esteri e svizzeri da essa tassati;
- c. *Abrogata*

II

L'ordinanza del 4 aprile 2007² sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane è modificata come segue:

Appendice, cifra 11

Cifra	Tassa	
11	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)	
11.1	Un emolumento è riscosso per:	
11.11	il rilascio:	
11.111	– (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, certificato TTPCP) all'uscita dalla Svizzera	fr. 10.– per prova
11.112	– di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TTPCP e della TFTP	fr. 20.– per documento
11.12	altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP o della TFTP per:	
11.121	– la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa di dimenticanze della persona assoggettata al pagamento della tassa	emolumento secondo la cifra 1
11.122	– l'accettazione di fidejussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP o di un conto doganale nella procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione delle dogane	emolumento secondo la cifra 6
11.123	– il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle officine di montaggio	fr. 20.– per attestazione
11.13	le restituzioni	emolumento secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34

Cifra	Tassa	
11.14	la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: onere supplementare a causa della presentazione in ritardo della dichiarazione	emolumento secondo la cifra 1
11.2	Nessun emolumento è riscosso per:	
11.21	l'annullamento del documento del terminale di trattamento all'entrata	
11.22	la concessione di autorizzazioni straordinarie per l'utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente	
11.23	l'attestazione di passaggi del confine in caso di veicoli con libretto di bordo	
11.24	il rilascio e la sostituzione di carte chip	
11.25	il rilascio di diffide in caso di mancata osservanza del termine di dichiarazione o di pagamento	
11.26	le restituzioni in correlazione con corse nel TCNA o per trasporti di legname greggio	
11.27	le restituzioni della TFTP per le corse all'estero e per i veicoli noleggiati per l'Esercito o la protezione civile	

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

9 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr